

L. ARTISTICO LICEO F. ARCANGELI

Via Marchetti, 22 - 40137 Bologna C. M. BOSL02000A - C. F. 91370190372 Tel. 0514453612 - Fax 0514453658

<u>www.liceoarcangeli.gov.it</u> - email: <u>bosl02000a@istruzione.it</u> pec: <u>bosl02000a@pec.istruzione.it</u>

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 06 del 27 settembre 2017

Premessa

La scuola è luogo di formazione culturale e professionale, nel quale, attraverso l'esercizio del diritto allo studio, si realizza la crescita della persona nelle sue molteplici dimensioni, non ultima quella di cittadino. Pertanto, integrata nella società e aperta al confronto con altre sue componenti, la scuola stimola, promuove e valorizza la libera espressione del pensiero, il confronto dialettico e il dialogo, lo spirito critico, la ricerca, la creatività, all'insegna del rispetto delle persone e dei valori democratici.

Il sereno svolgimento della vita scolastica presuppone il rispetto di regole condivise, volte a tutelare le persone, i beni materiali e la dignità dell'istituzione. All'inosservanza dei Regolamenti scolastici consegue l'adozione di provvedimenti disciplinari che hanno finalità educativa, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e hanno lo scopo di tutelare la comunità scolastica, ripristinando rapporti corretti al suo interno.

Art. 1 Oggetto della sanzione e campo di applicazione

Si sanzionano le trasgressioni ai doveri e ai regolamenti scolastici e qualsiasi atto o comportamento che, a giudizio degli organi preposti, offenda o danneggi le persone, l'istituzione o i beni materiali che la scuola possiede o amministra. Si rimanda a quanto nell'art. 3 del DPR 249/98.

Il presente regolamento si applica a tutti gli studenti iscritti al Liceo artistico F. Arcangeli, minorenni e maggiorenni, che commettano infrazioni a scuola o in circostanze assimilabili, quali uscite didattiche, viaggi di istruzione, scambi culturali, attività nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro.

Art. 2 Scopo e limiti della sanzione disciplinare

La responsabilità disciplinare è personale.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni all'ufficiale o all'organo competente.

Nel procedere occorre in ogni caso tutelare la dignità delle persone e il loro diritto alla riservatezza. Ciò si riferisce a chi ha commesso un'infrazione come a qualsiasi altro soggetto coinvolto, indipendentemente dalla sua posizione nella scuola.

Le sanzioni sono temporanee e proporzionate all'infrazione disciplinare. I margini di discrezionalità degli organi competenti permettono di rispondere alla finalità educativa della sanzione, tenendo conto della situazione personale dello studente e delle specifiche circostanze. Le sanzioni si ispirano inoltre, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Le sanzioni e i provvedimenti che comportino l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale (v. art. 3 del presente Regolamento).

Nel rispetto dell'art. 4 del DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07 (comma 2 e comma 5), allo studente che ne faccia richiesta è concessa la possibilità di convertire una sanzione di allontanamento temporaneo dalla scuola fino a quindici giorni, deliberata dall'organo competente, in un'attività favorevole alla comunità scolastica o utile alla riparazione del danno.

Nei periodi di allontanamento i contatti tra la scuola e lo studente o i suoi genitori – ed eventualmente il coordinamento con i servizi sociali o l'autorità giudiziaria – agevolano il successivo rientro nella comunità scolastica.

Le infrazioni disciplinari non influiscono sulla valutazione del profitto, ma le relative sanzioni incidono sul voto di condotta.

Art. 3 Sanzioni disciplinari e organi competenti

Nel rispetto della normativa vigente, possono essere inflitte dagli organi competenti le sanzioni indicate di seguito in ordine di gravità:

SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Ammonizione verbale N.B.: l'avvenuta ammonizione viene verbalizzata e annotata sul registro elettronico	Dirigente scolastica Docenti
Nota disciplinare scritta tramite annotazione sul registro elettronico	Dirigente scolastica Docenti

Assegnazione di un'attività favorevole alla comunità scolastica o utile	Consiglio di classe
alla riparazione del danno	
Allontanamento dalla scuola per un periodo fino a 15 giorni	Consiglio di classe
Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio di Istituto
Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio di Istituto
Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato	Consiglio di Istituto

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Dietro richiesta della famiglia o dell'alunno maggiorenne, l'allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni è convertito in un'attività favorevole alla comunità scolastica o utile alla riparazione del danno.

Adducendo motivi di sicurezza, l'organo competente può deliberare che l'alunno sanzionato con la sospensione dalle lezioni o con provvedimento corrispondente non partecipi ai viaggi di istruzione o ad altre attività individuate dal Consiglio di classe nell'anno scolastico in cui è stato sanzionato. Durante il periodo previsto per il viaggio, lo studente frequenterà le lezioni in un'altra classe dello stesso livello.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, prevede l'allontanamento dello studente fino a un massimo di 15 giorni (art. 4, comma 7). Le sanzioni più gravi possono essere applicate nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) oppure se l'infrazione comporta una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. Il fatto commesso deve essere di gravità tale da richiedere una deroga al limite di 15 giorni previsto dallo Statuto.

Nell'applicare sanzioni quali l'allontanamento per più di 15 giorni e l'allontanamento fino al termine dell'anno scolastico occorre evitare che si determini il superamento della frequenza oraria minima richiesta per la validità dell'anno, per fare sì che la sanzione non escluda automaticamente la possibilità della valutazione in sede di scrutinio finale (v. articolo 2 del presente Regolamento).

Qualora il comportamento sanzionato si qualifichi come reato penale, la Dirigente scolastica, in quanto pubblico ufficiale, è tenuta alla presentazione di una denuncia all'autorità giudiziaria competente, in applicazione dell'art. 361 del Codice penale.

In seguito a fatti gravissimi, condanna penale o ragioni cautelari o quando risulti difficile il reinserimento dello studente nella comunità scolastica, sentito il parere dell'autorità giudiziaria e dei servizi sociali competenti, è consentita l'iscrizione ad altra scuola, anche in corso d'anno [DPR 249/98, art. 4, comma 10].

Art. 4 Infrazioni disciplinari, comportamenti lesivi e relative sanzioni

Nell'Allegato 1 è indicato un repertorio di infrazioni raggruppate in base all'ambito della violazione. Resta comunque sanzionabile qualsiasi violazione ai doveri, alle regole e ai regolamenti scolastici e qualsiasi atto o comportamento che, a giudizio degli organi preposti, offenda o danneggi le persone, l'istituzione o i beni materiali che la scuola possiede o amministra, anche qualora non sia esplicitamente inclusa nell'Allegato 1.

Come le altre sanzioni, la nota disciplinare incide sulla valutazione della condotta. Qualora lo studente riporti un numero di note superiore a quattro, il Consiglio di classe si riunisce per decidere un provvedimento di grado superiore (allontanamento fino a 15 giorni).

Art. 5 Organo di garanzia

L'Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell'art. 5 del DPR 249/98, come modificato dal DPR 235/07, ha i compiti di:

- a) decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organi preposti;
- b) decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all'interno della scuola, in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Pertanto, contro le sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla scuola o l'esclusione dagli scrutini finali o la non ammissione all'Esame di stato è ammesso il ricorso all'Organo di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento disciplinare. L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è confermata.

Nel rispetto della normativa vigente e di quanto indicato nella nota MIUR prot. n. 3602 del 04.07.2008 e nella delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 14.01.2016, l'Organo di garanzia del Liceo artistico F. Arcangeli di Bologna è composto dalla Dirigente scolastica, che lo presiede, e da due membri per ciascuna delle componenti (studenti, docenti, genitori), nominati in seno al Consiglio di Istituto.

Nel caso di un ricorso contro una misura disciplinare comminata dal Consiglio di Istituto stesso, il conflitto risultante viene risolto ricorrendo a sostituti esterni al Consiglio di Istituto, da individuare tra i primi dei non eletti per ciascuna componente o, dove si renda necessario, tra i rappresentanti di classe che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze e, per la componente docenti, in base alle disponibilità espresse nel Collegio dei docenti.

L'Organo di garanzia resta in carica fino al rinnovo, coincidente con il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto. Per la componente studentesca, per la quale è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

La nomina dei componenti dell'Organo di garanzia viene formalizzata annualmente in occasione del rinnovo delle componenti elettive previste.

Perché le delibere dell'Organo di garanzia risultino valide, occorre che sia rispettato il presente Regolamento, che siano state sentite tutte le parti e che tali udienze, l'iter seguito e la delibera siano verbalizzate, pur nel rispetto della dignità delle persone e del loro diritto alla riservatezza.

Vale la scelta della maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I membri dell'Organo di garanzia eventualmente direttamente implicati o parti offese o aventi relazioni di parentela con gli interessati all'esame sono sostituiti da componenti da individuare tra i primi dei non eletti o, dove si renda necessario, tra i rappresentanti di classe che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze e, per la componente docenti, in base alle disponibilità espresse nel Collegio dei docenti.

In prima convocazione l'Organo di garanzia deve riunirsi in forma perfetta perché abbiano validità le sue deliberazioni. Se l'assenza di alcuni membri richiede una seconda convocazione, la delibera sarà valida anche se non saranno presenti tutti i suoi componenti.

Art. 6 Procedure

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessario il provvedimento (art. 3 L. 241/1990).

Nel caso di un'ammonizione, lo studente è convocato in udienza privata dal docente o dalla Dirigente scolastica. Sul registro elettronico, alla voce Richiami, si annota l'avvenuta ammonizione verbale con la formula "Lo studente è stato ammonito dalla Dirigente scolastica/dal Coordinatore di classe/dal docente prof. ..., per il suo comportamento reprensibile."

In caso di **nota disciplinare scritta**, si annota sul registro elettronico il comportamento sanzionato alla voce Nota disciplinare. Nel corpo del testo non deve comparire il nome dello studente.

Le infrazioni, le ammonizioni e le note disciplinari vanno comunicate immediatamente via posta elettronica al Coordinatore di classe.

Nel caso di infrazione passibile di essere sanzionata con l'allontanamento temporaneo o con l'assegnazione di un'attività favorevole alla comunità scolastica o utile alla riparazione del danno (v. art. 4 del presente Regolamento), si adotta la seguente procedura:

- La Dirigente scolastica e il Coordinatore di classe devono essere immediatamente informati dei fatti contestati e delle circostanze.
- La Dirigente scolastica convoca l'alunno accusato di un comportamento sanzionabile. L'udienza avviene alla presenza del Coordinatore di classe ed eventualmente di altri docenti. Tale udienza ha carattere di riservatezza, allo scopo di tutelare la dignità di tutte le persone interessate dal fatto contestato.
- Successivamente la Dirigente scolastica convoca il Consiglio di classe in una riunione che, nella prima parte, si svolge alla sola presenza dei docenti. I docenti, informati dei fatti e delle circostanze, discutono ed elaborano una proposta di sanzione, che sarà poi votata nella successiva parte plenaria della riunione, da tutte le componenti rappresentative del Consiglio di classe.
- La Dirigente dispone il provvedimento.

Nel caso in cui il Consiglio di Classe proponga una sanzione superiore a 15 giorni, viene convocato il Consiglio di Istituto, il quale, informato dalla Dirigente e dal Coordinatore di classe, delibera una sanzione adeguata. La Dirigente scolastica dispone poi il provvedimento adottato.

Nel caso di ricorso all'Organo di Garanzia, lo studente e le altre persone coinvolte possono essere convocati individualmente o congiuntamente in udienza dall'Organo di Garanzia. Successivamente, a porte chiuse, l'Organo di Garanzia discute e delibera l'applicazione o l'annullamento della sanzione.

Art. 7 Patto di corresponsabilità

Al momento di formalizzare l'iscrizione al Liceo artistico F. Arcangeli, i genitori degli studenti sottoscrivono un Patto educativo di corresponsabilità che definisce i diritti e i doveri della scuola, dello studente, della famiglia.

Il Patto educativo di corresponsabilità è pubblicato sul sito della scuola. Le famiglie vengono invitate a prendere visione del documento all'atto della preiscrizione.

Riferimenti normativi

- Legge n. 241 del 07.08.1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (aspetti procedimentali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti).
- DPR n. 249 del 24.06.1998 n. 249, Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
- DPR n. 235 del 21.11.2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249.
- Nota MIUR prot. n. 3602/po del 31.07.2008, contenente precisazioni su quanto nei sopracitati DPR.

Il Regolamento di disciplina del Liceo artistico F. Arcangeli approvato in data 27 settembre 2017 si compone del presente documento principale, di sette pagine, e dell'Allegato 1, di cinque pagine (v. art. 4).